

Rep. n. _____

SOCIETA' DELLA SALUTE NORD OVEST

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ONLUS

Protocollo di intesa per servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale con L'associazione Solidarietà Caritas Onlus

L'anno duemiladiciassette, addì _____ del mese di, presso la sede della Società della Salute Nord Ovest – Sesto Fiorentino - Via Gramsci 561

Fra :

la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, di seguito chiamata "SdS", C.F. e partita IVA n. 05517820485 con sede legale a Sesto Fiorentino in Via Gramsci 561, rappresentata dal Dott. Franco Doni , non in proprio ma nella sua qualità di Direttore, nato a Firenze il 16.07.1964 domiciliato per la carica presso la stessa S.d.S.

E

l'"Associazione di volontariato denominata Solidarietà Caritas" C.F. 94043850489 con sede legale in Firenze in Via de' Pucci 2, rappresentata dal Sig. ANDREA GORI, nella sua qualità di Vice Presidente e rappresentante legale, nato a Firenze il 26.10.1948 domiciliato per la carica in Firenze, via De' Pucci n. 2 ,

Preso atto che l'Associazione sopra nominata è regolarmente iscritta al registro Regionale del volontariato ex L.R. 28/93 con D.P.G.R. n. 70 del 07.02.1994 e che non sono in corso procedure di revoca.

Premesso:

a) che l'Associazione di Volontariato "Solidarietà Caritas", da qui in poi per brevità denominata Associazione, ha tra le finalità contemplate dal proprio statuto lo svolgimento di attività socio-assistenziali e che la stessa Associazione è da tempo impegnata nei confronti di soggetti svantaggiati;

b) che l'associazione gestisce numerose strutture che forniscono varie tipologie di servizi e assistenza sul territorio dei comuni che fanno parte della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest sotto elencate, e riportate complessivamente nell'allegato B) al presente protocollo:

1) Centro di pronta accoglienza per donne con o senza figli denominata "**Santa**

Chiara" a Sesto

- 2) Centro di pronta accoglienza notturna per uomini denominato **"San Martino"** a Sesto.
- 3) progetto accoglienza residenziale d'emergenza per area marginalità a Scandicci denominato "Centro Sociale La Meridiana"
- 4) Piccola Comunità Quintole - Via di Quintole, 2 50061 Fiesole - centro residenziale
- 5) Piccola Comunità Quintole – Pronta accoglienza – Via di Quintole, 2 50061 Fiesole
- 6) Centro diurno Piccola comunità di Quintole
- 7) Centro Diurno per minori "Di Liegro" Via corsi Salviati, 16 Sesto Fiorentino

c) Che per le strutture di cui sopra la SdS ha stipulato convenzioni annuali per le quali si ritiene necessario provvedere alla loro conferma, per un periodo di massimo tre anni, pari alla durata del presente protocollo;

d) Che l'associazione gestisce inoltre il Centro diurno per minori posto nel Territorio di San Casciano V. P. Località S. Andrea in Percussina che confina con il territorio di Scandicci e presso il quale sono inseriti minori residenti nel comune di Scandicci alle condizioni stabilite in una convenzione che Caritas ha con il comune di S. Casciano;

e) Che l'associazione gestisce inoltre sul territorio del Comune di Firenze un appartamento per l'autonomia per minori e neo maggiorenni in via Ponte alle Mosse di cui l'associazione dichiara di potersi avvalere per rispondere a particolari esigenze della SdS Fi NO ;

f) che l'Associazione non è soggetta alla presentazione di certificazione antimafia in quanto ne è esente ai sensi della Circolare Ministero Interno del 17.07.1990 e dell'art. 20 della Legge 203 del 12.07.1991.

Si concorda quanto segue:

ART. 1 STRUTTURE

La società della Salute Nord Ovest si avvale dell'Associazione Caritas che mette a disposizione le strutture di seguito indicate:

- Centro di accoglienza "Santa Chiara" per donne con figli o senza, posto in Sesto Fiorentino Via Corsi Salviati n. 16;
- Centro di accoglienza notturna "San Martino" per uomini, posto in Sesto Fiorentino Via Crosi Salviati n. 16;
- Centro sociale La Meridiana posto a Scandicci, Via Roma 117
- Centro diurno per minori posto a San Casciano Località S. Andrea in Percussina, Via Scipeti n. 50;

- Centro diurno per minori "Di Liegro" posto a Sesto Fiorentino Via corsi Salviati n.16
- Centro residenziale per minori "Piccola Comunità Quintole", Via di Quintole, 2 Località Quintole – Fiesole
- Centro pronta accoglienza "Piccola Comunità di Quintole" Via di Quintole, 2 Località Quintole – Fiesole
- Appartamento per l'autonomia di minori o neomaggiorenni - Via Ponte alle Mosse, Firenze

ART. 2

Modalità di Ammissione

L'ammissione presso le strutture sopra elencate avviene su segnalazione da parte del Servizio Sociale Professionale sulla base di progetti individualizzati specifici a seconda delle tipologie di utenza per le quali si fa richiesta di inserimento presso ciascuna struttura secondo i seguenti passaggi:

- 1) segnalazione da parte dei Servizi Sociali territoriali della zona;
- 2) autorizzazione del Responsabile di ciascuna struttura (Caritas)
- 3) impegnativa da parte della Società della Salute.

Le modalità, le prestazioni offerte e la durata dell'accoglienza nonché l'importo giornaliero (retta), ovvero il rimborso spese per utenze, saranno stabiliti in apposite specifiche convenzioni relative ad ogni struttura

Sarà cura degli operatori della Caritas provvedere a:

- 1) verificare che non sussistano impedimenti all'accoglienza;
- 2) far sottoscrivere il regolamento interno di ciascuna struttura laddove previsto;
- 4) effettuare la segnalazione alla questura ai sensi della L. 18/05/78 n.191 se prevista;

ART. 3

PERSONALE UTILIZZATO

L'Associazione provvede alla gestione delle strutture, nonché alla erogazione delle prestazioni previste in ciascuna convenzione avvalendosi di personale con adeguata qualifica e formazione professionale

La Associazione si impegna ad attuare, nei confronti dell'eventuale personale dipendente impiegato nello svolgimento delle prestazioni di cui ai precedenti articoli, condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento.

Tutto il personale volontario operante nelle strutture è regolarmente assicurato, ai sensi della L. 266/91.

La Associazione si impegna ad assicurare con polizza responsabilità civile terzi, se stessa ed il personale impegnato, inclusi eventuali volontari, per qualsiasi evento possa verificarsi, sollevando espressamente le Amministrazioni firmatarie da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 4

MODALITA' DI UTILIZZO

Ai fini dell' utilizzo delle strutture la Società della Salute si riserva la possibilità di avvalersi di un predeterminato numero di posti stabilito in ciascuna specifica convenzione.

ART. 5

DIRITTI DEGLI UTENTI

L'Associazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza, ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione

L'Associazione di volontariato "Solidarietà Caritas" assicura il rispetto del trattamento dei dati personali forniti dagli utenti ai sensi del Decreto Legge 196/2003 nella persona del titolare dell'Associazione Caritas.....

L'Associazione dichiara di essere a conoscenza del codice comportamento pubblici dipendenti sds approvato con delibera di Giunta n. 10 del 17/04/2014 e allegato al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla Delibera di giunta n. 2 del 30/01/2017 (All. 3)

ART. 6

VARIAZIONI

Ciascuna convenzione dovrà prevedere l'obbligo per l'Associazione di garantire la tempestiva comunicazione alla Società della Salute di eventuali variazioni concernenti:

- numero, modalità e tempi di impiego di volontari o professionisti adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione;
- nominativi dei responsabili.

ART. 7

IMMOBILI E ATTREZZATURE

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente protocollo, l'Associazione mette a disposizione i beni immobili, completi delle necessarie attrezzature per lo svolgimento delle attività cui sono destinati, in regola circa la normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 8

DECORRENZA

Il presente protocollo decorrerà dal 1/7/2017 e conserverà la propria efficacia per **3** anni. Tale protocollo potrà essere rinnovato previa previsione concordata tra le parti almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 9

VERIFICHE

Allo scadere di ogni anno sarà convocato un incontro di Verifica del presente accordo nelle persone dei firmatari della stessa oltre a richiedere una specifica relazione sugli inserimenti effettuati nell'anno

ART. 9
INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che i contraenti abbiano ottemperato, la convenzione si intende risolta.

registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Sesto Fiorentino, lì

Per l'Associazione Caritas

Per la Società della Salute Nord Ovest

Il Direttore

Franco Doni _____